



LA TUTELA DEL PATRIMONIO E IL RUOLO DELLE FIDUCIARIE

Palermo – 16 Giugno 2017



1. LA TUTELA DEL PATRIMONIO E LA FIDUCIARIA



TUTELA = PROTEZIONE DEL PATRIMONIO?

PRINCIPIO GENERALE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Art. 2740 c.c. – Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

**NON ESISTONO STRUMENTI DI «PROTEZIONE DEL PATRIMONIO»
IN SENSO STRETTO**

**ESISTONO ESCLUSIVAMENTE «EFFETTI PROTETTIVI»
DERIVANTI DA STRUMENTI GIURIDICI
PREVISTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO
PER FINI DIVERSI DALLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO**



TUTELA = PROTEZIONE DEL PATRIMONIO?

SONO CONSIDERATI **STRUMENTI «DI PROTEZIONE» DEL PATRIMONIO**,
QUALORA UTILIZZATI PER I FINI LEGITTIMI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO:

IL FONDO
PATRIMONIALE

L'ATTO DI
DESTINAZIONE

LA POLIZZA VITA

IL TRUST

IL CONTRATTO DI
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO



STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (1/3)

	Fondo patrimoniale	Atto di destinazione	Polizza Vita	Trust
Soggetti costituenti	Esclusivamente persone legate da vincolo matrimoniale	Qualsiasi soggetto	Qualsiasi soggetto	Qualsiasi soggetto
Beni	Esclusivamente beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati	Esclusivamente beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri	Prevalentemente somme di denaro	Qualsiasi bene
Durata	Quanto dura il matrimonio, con l'eccezione della sua ultrattività in presenza di figli minori	Non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria	Fino alla morte dell'assicurato	Potenzialmente illimitata
Finalità	Soddisfacimento dei bisogni della famiglia	Realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili ai soggetti individuati dalla legge	Soddisfacimento di esigenze prevalentemente previdenziali ma anche di pianificazione successoria	Le più svariate



STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (2/3)

	Fondo patrimoniale	Atto di destinazione	Polizza Vita	Trust
Forma	Atto pubblico o disposizione testamentaria	Atto pubblico	Nessuna forma obbligatoria; è richiesta la forma scritta solo a fini probatori	Nessuna forma in particolare per l'istituzione e per il conferimento di liquidità/strumenti finanziari; atto pubblico per il trasferimento di immobili e partecipazioni societarie
Proprietà dei beni	I coniugi in pari quota	Il soggetto che appone il vincolo di destinazione	La compagnia assicurativa	Il trustee
Amministrazione	I coniugi, secondo le regole della comunione legale	Il soggetto che appone il vincolo di destinazione	La compagnia assicurativa	Il trustee



STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (3/3)

	Fondo patrimoniale	Atto di destinazione	Polizza Vita	Trust
Protezione da aggressione sui beni	I beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia	I beni vincolati tramite l'atto di destinazione e i relativi frutti possono essere aggrediti solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione	Le somme dovute al contraente assicurato o ai beneficiari sono impignorabili e Insequestrabili.	La protezione dei beni è totale



MANDATO FIDUCIARIO E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

GLI EFFETTI PROTETTIVI DEGLI STRUMENTI RICHIAMATI SONO RICONDUCIBILI:

- **ALLA APPOSIZIONE DI UN «VINCOLO PATRIMONIALE» SUI BENI**
(Fondo patrimoniale, Atto di destinazione, Polizza vita)
- **ALLA «SEGREGAZIONE» DEL PATRIMONIO RISPETTO AL DISPONENTE**
(Trust)

MANDATO FIDUCIARIO



NON PRODUCE EFFETTI PROTETTIVI

Non comporta né apposizione di vincoli patrimoniali sui beni amministrati dalla fiduciaria né segregazione dal patrimonio del fiduciante.

Il mandante mantiene la proprietà del bene.

La fiduciaria agisce, esclusivamente in base alle istruzioni impartite dal fiduciante, in nome proprio ma per suo conto.



MANDATO FIDUCIARIO E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

TUTELA = PROTEZIONE «INDIRETTA» ?

MANDATO FIDUCIARIO



Il mandato fiduciario può essere considerato uno **STRUMENTO DI TUTELA PATRIMONIALE INDIRETTA**.

La «protezione» scaturisce dal **VINCOLO DI RISERVATEZZA** circa l'identità dell'effettivo proprietario di un bene.



ESISTE ANCORA IL VINCOLO DI RISERVATEZZA ?

IL VINCOLO DI RISERVATEZZA E' STATO «MINATO» NEL TEMPO DA:

- LEGGI SPECIALI (Legge sul divorzio, Normativa Antimafia, Legge Merloni, Trasparenza bancaria, TUF)
- COMUNICAZIONE RAPPORTI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (art. 7 D.L. 4 luglio 2006 n. 233)
- DECRETO ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. n. 231/2007)
- DECRETO ATTUATIVO IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO (Approvato dal C.d.M. il 25-5-17)

ALLE FIDUCIARIE NON RESTA CHE:

- **GARANTIRE LA RISERVATEZZA «RESIDUA»**
- **FORNIRE NUOVI SERVIZI** (es. SOSTITUZIONE D'IMPOSTA)

IL MANDATO DI AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE

> IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

AI FINI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO, LA FIDUCIARIA PUO' INTERVENIRE **RAFFORZANDO GLI EFFETTI PROTETTIVI** DEGLI STRUMENTI DESCRITTI GRAZIE

- **ALLA VERSATILITA' DEL MANDATO FIDUCIARIO E**
- **ALLA RISERVATEZZA «RESIDUA» CHE COMUNQUE GARANTISCE**

ESEMPI PRATICI

- FIDUCIARIA CONTRAENTE DI POLIZZA (ESTERA)
- FIDUCIARIA INTESTATARIA DI ATTIVITA' PER CONTO DEL TRUST
- FIDUCIARIA BENEFICIARIA DI POLIZZA PER CONTO DEL TRUST
- ...



2. PASSAGGIO GENERAZIONALE E FIDUCIARIA

> PIANIFICARE LA SUCCESSIONE

PRINCIPIO GENERALE DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Art. 565 c.c. – Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite.

CIASCUNO E' LIBERO DI DISPORRE DEL PROPRIO PATRIMONIO IN VITA PIANIFICANDO GLI EFFETTI DELLA SUCCESSIONE, PURCHE' NON LEDA I DIRITTI DEGLI EREDI LEGITTIMARI E NON VIOLI IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

POSSIBILI FINALITÀ DELLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

- DESTINARE I SINGOLI BENI AI DIVERSI EREDI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTITUDINI
- PREVENIRE EVENTUALI LITI TRA GLI EREDI
- FAVORIRE UN SOGGETTO DEBOLE
- MINIMIZZARE IL CARICO FISCALE
- ...



STRUMENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

STRUMENTI MORTIS CAUSA

TESTAMENTO

STRUMENTI DI PASSAGGIO IN VITA

DONAZIONE

PATTO DI FAMIGLIA

TRUST

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

STRUMENTI CON EFFETTI POST MORTEM

VINCOLI DI DESTINAZIONE

POLIZZE VITA



MANDATO FIDUCIARIO E PASSAGGIO GENERAZIONALE

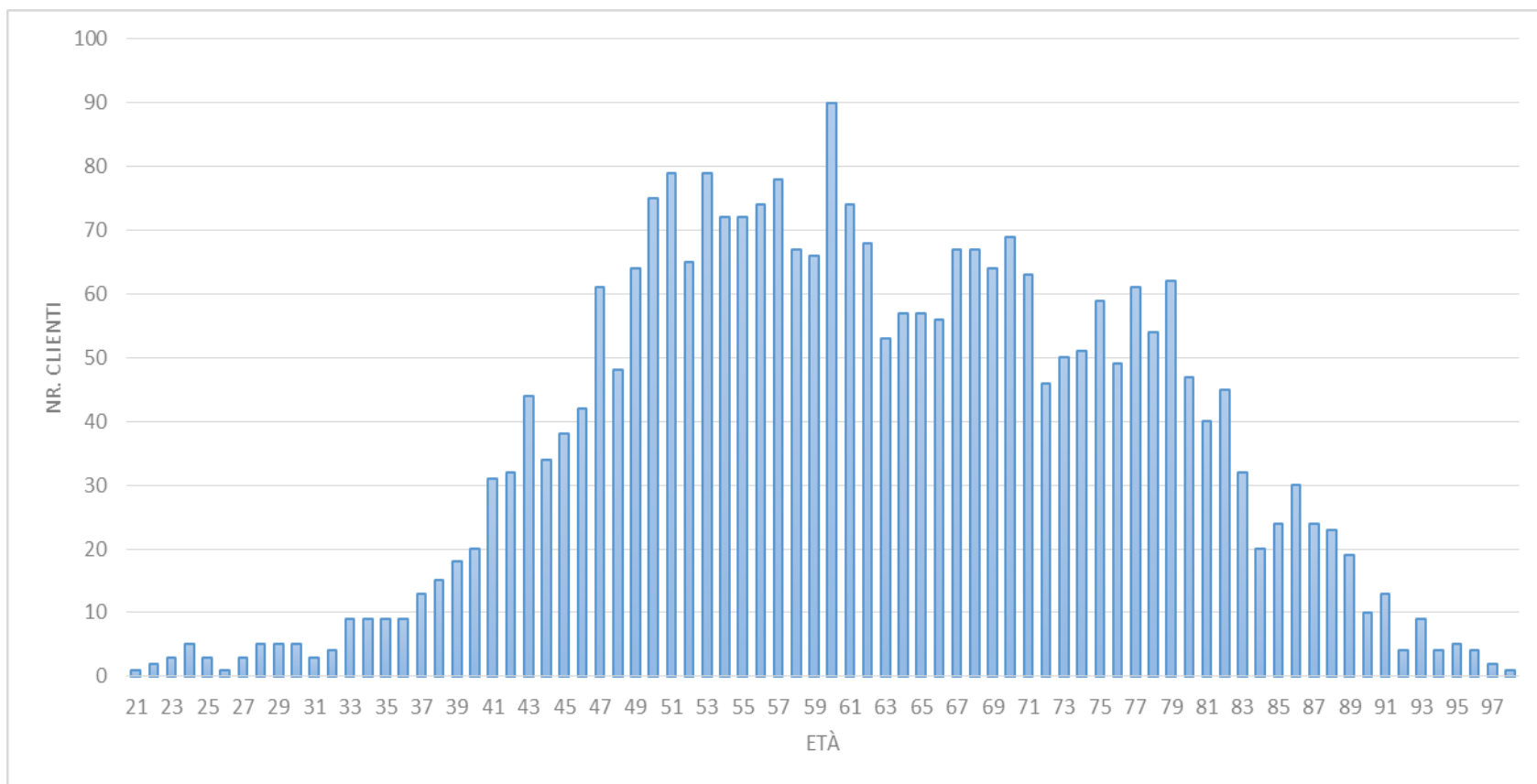
IL MANDATO FIDUCIARIO **NON RAPPRESENTA UNO** «STRUMENTO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE»: SI ESTINGUE INFATTI CON LA MORTE DEL FIDUCIANTE.

GRAZIE ALLA SUA **VERSATILITA'** PUO' TUTTAVIA RISULTARE **COMPLEMENTARE O PRODROMICO** ALL'IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI PASSAGGIO GENERAZIONALE SPECIALMENTE NELLA GESTIONE DEL GRADUALE INSERIMENTO DEGLI EREDI NEL GOVERNO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, TENUTO CONTO DELLA NATURALE «RESISTENZA» AL PASSAGGIO DEL TESTIMONE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE FONDATORE .

ESEMPI PRATICI

- TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO PRIVO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI
- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN REGIME DI COMUNIONE CON NOMINA DI RAPPRESENTANTE COMUNE
- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI CON VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ SUCCESSIVA
- GESTIONE DI PATTI PARASOCIALI
- AMMINISTRAZIONE DELLE POSIZIONI DEI FAMILIARI NON BENEFICIARI

> IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA



> IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

MAPPATURA COMPLETA DEL PATRIMONIO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI OTTIMALI



CASO PRATICO: PATTO DI FAMIGLIA + TRUST (1/2)

I coniugi P ed M, proprietari di quote di partecipazioni incrociate in due società (P1 e P2), che svolgono attività diverse, convengono di trasferirne il controllo ai due figli F1 e F2, dotati di attitudini imprenditoriali e aspirazioni diverse ma privi di immediate disponibilità. La soluzione individuata è la sottoscrizione di un:

PATTO DI FAMIGLIA



EFFETTO IMMEDIATO

Le diverse attività vengono definitivamente attribuite alle due stirpi dei figli in maniera nettamente separata e indipendente dai successivi accadimenti della vita tanto dei genitori quanto dei figli (es. eventuale premorienza dell'uno o dell'altro).

EFFETTO RIMANDATO NEL TEMPO

Permane un diritto di credito sia da parte dei genitori verso i figli che tra un fratello e l'altro il cui adempimento viene rimesso



CASO PRATICO: PATTO DI FAMIGLIA + TRUST (2/2)

Quale strumento per tutelare i diritti di credito rispetto alle vicende personali dei figli e far sì che il reddito generato dal patrimonio trasferito costituisca garanzia per gli adempimenti stessi, viene individuato il

TRUST



- Le partecipazioni societarie vengono trasferite in trust e amministrate in due fondi separati
- La gestione delle partecipazioni rimane in ogni caso ai figli
- I diritti di credito dei partecipanti al patto vengono sostituiti dalle posizioni beneficiarie del trust (P ed M quali beneficiari garantiti e F1 ed F2 o i loro discendenti quali beneficiari finali)
- Gli utili delle società sono vincolati a favore dei beneficiari.

Il trust rappresenta lo strumento di garanzia dell'attuazione del patto di famiglia e garantisce l'ulteriore beneficio della segregazione del fondo da aggressioni da parte di terzi finché non vengano soddisfatte le obbligazioni assunte dai figli.

ARGOS E' UN CENTRO DI COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI

IN GRADO DI FORNIRE SOLUZIONI EFFICACI, VERSATILI E INNOVATIVE
DI AMMINISTRAZIONE DINAMICA DEL PATRIMONIO FAMILIARE
CHE NE GARANTISCONO LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
NEL TEMPO ANCHE IN VISTA DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

MULTI CLIENT FAMILY OFFICE

COLLABORA CON I CONSULENTI DEL CLIENTE ED E' IN GRADO DI EROGARE IN PROPRIO:

- **SERVIZI FIDUCIARI «TRADIZIONALI»**
- ✓ **SERVIZI DI ISTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI TRUST**
- ✓ **SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO**

